



---

**Consiglio del 17 settembre 2013**

**Punto 2 all' ODG  
Comunicazioni**

**ALLEGATO 2.2.  
Dati statistici associativi e norme sulla concorrenza**

---



## Statistiche associative e disciplina della concorrenza

### Nota per la discussione al 10 settembre 2013

La Comunicazione della Commissione Europea 2011/C 11/01 razionalizza gli orientamenti delle Autorità nazionali di vigilanza sulla concorrenza (fra le più attive quella italiana) e fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 101 del TFUE, che vieta gli accordi anticoncorrenziali tra imprese (ad esempio i cartelli e gli accordi di ripartizione del mercato). A partire da tale Comunicazione, le Autorità nazionali sembrano aver portato particolare attenzione sul tema dello scambio di informazioni fra i partecipanti ad un mercato.

Il Capitolo II (ed in particolare i parr. 86-94) forniscono i principi per la valutazione, ai sensi dell'art. 101, dello scambio di informazioni fra i partecipanti ad un mercato. Il par. 86 stabilisce che **“lo scambio tra concorrenti di dati strategici [...] può determinare effetti restrittivi sulla concorrenza,”** e quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 101, *“in quanto riduce l'indipendenza decisionale delle parti facendone diminuire gli incentivi a competere”*. Il medesimo paragrafo evidenzia che le informazioni strategiche possono essere connesse a:

- prezzi (prezzi effettivi, sconti, abbuoni, aumenti o riduzioni);
- elenchi di clienti;
- costi di produzione;
- quantità;
- fatturati;
- vendite;
- capacità;
- qualità;
- progetti di marketing;
- rischi;
- investimenti, tecnologie e programmi;
- risultati di R&S,

ma in generale **“le informazioni relative ai prezzi ed alle quantità sono le più strategiche”**.

La restrizione della concorrenza è tanto più probabile quando:

- le imprese partecipanti allo scambio coprono una parte sufficientemente grande del mercato (par. 87/88);
- le imprese scambiano dati individuali (par. 89);
- lo scambio di dati è frequente (par. 91).

La restrizione è invece meno probabile se:

- i dati scambiati sono “storici” (la storicità dei dati dipende dalla durata dei contratti) (par. 90);
- i dati sono raccolti e pubblicati esclusivamente in forma aggregata da un'organizzazione professionale (par. 89). Sotto questo profilo, è peraltro opportuno che venga predisposta una procedura tale per cui è assicurato che nessuno che possa trarre vantaggio dalle informazioni individuali sia in grado di ottenerle;
- le informazioni sono effettivamente pubbliche (ovvero per concorrenti e consumatori, nonché per le imprese al di fuori del sistema, le informazioni sono accessibili senza costi maggiori rispetto alle altre) (par. 92). Sotto questo profilo, il par. 93 sottolinea che *“anche se i dati sono disponibili al pubblico (ad esempio, sotto forma di informazioni pubblicate dalla autorità di regolamentazione), l'esistenza di un ulteriore scambio di informazioni da parte dei concorrenti può avere effetti restrittivi sulla concorrenza”* in caso di informazioni incrementali di natura strategica.